

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Allegato 1 alla Det. n. 0113/2011 del 19 Gen. 2011

Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23

(aiuti per i danni alla produzione agricola)

**Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la *scrapie* degli
ovicapri – Indennizzi per la perdita di reddito**

Annualità 2010

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI

1. Obiettivi generali
2. Misura del contributo
3. Beneficiari
4. Presentazione delle domande
5. Attuazione degli aiuti per il mancato reddito e attribuzione delle risorse
6. Disposizioni finali

1. Obiettivi generali

Nel corso del 2010 sono stati effettuati, per disposizione dell'autorità sanitaria, numerosi abbattimenti selettivi per il controllo della scrapie.

Con deliberazione n. 46/19 del 13 ottobre 2009 la Giunta Regionale ha reiterato gli aiuti previsti con deliberazione n. 25/34 del 3 luglio 2007 e n. 42/16 del 24 ottobre 2007 e ha, quindi, disposto un aiuto indirizzato agli allevatori titolari di aziende dove sono state accertate positività alla scrapie nel corso del 2008 e nei primi mesi del 2009. Inoltre, ha ritenuto che l'aiuto possa essere esteso a tutte le aziende che, in conseguenza dell'applicazione dei programmi di prevenzione ed eradicazione, saranno interessate da abbattimenti nel corso dei restanti mesi del 2009 e nel periodo 2010-2012.

2. Misura del contributo

L'aiuto consiste unicamente in un compenso per la perdita di reddito dovuta alla mancata produzione di latte e agnelli/capretti, conseguente all'abbattimento di capi adulti femmine di ovini e di caprini.

Si considerano capi adulti:

- le agnelle/caprette da riproduzione da 7 a 12 mesi non gravide;
- le agnelle/caprette da riproduzione da 7 a 12 mesi gravide inizio gestazione;
- le agnelle/caprette da riproduzione gravide fine gestazione ;
- le pecore/capre partorite o di età superiore ad 1 anno;
- le pecore/capre 2° parto;
- le pecore/capre pluripare.

L'importo dell'aiuto concedibile per singolo capo è fissato in:

- euro 81,53 per gli ovicaprini comuni;
- euro 94,30 per gli iscritti nel libro genealogico.

- Tali importi sono stati a suo tempo determinati tenendo conto della perdita di reddito derivante dalla mancata produzione (vendita di latte e agnelli/capretti) conseguente alla morte degli animali, al netto dei costi intermedi non sostenuti dall'allevatore (acquisto di foraggi e costi sanitari), differenziata a seconda che si tratti di capi comuni o capi iscritti nei libri genealogici.

Dall'importo dell'aiuto saranno dedotti gli importi eventualmente percepiti per la medesima finalità dagli allevatori nell'ambito di regimi assicurativi volontari o agevolati.

3. Beneficiari

Sono beneficiari del presente aiuto gli allevatori di ovini e caprini, nelle cui aziende sono stati abbattuti selettivamente, a seguito della manifestazione della malattia, capi ovini e caprini geneticamente sensibili alle scrapie nel periodo 01 gennaio 2010 – 31 dicembre 2010.

4. Presentazione delle domande

Hanno titolo a presentare domanda di contributo gli allevatori ai quali è intestato il registro di stalla, ovvero i detentori dell'allevamento che siano stati autorizzati per iscritto dal titolare del registro di stalla a richiedere e a riscuotere il contributo. Alla data di presentazione della domanda di contributo il richiedente deve risultare iscritto all'Anagrafe regionale delle aziende agricole di cui al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 3066/DecA/81 del 21/12/2007.

La domanda, compilata su modulo come da fac-simile predisposto da ARGEA, deve essere indirizzata e inoltrata all'Area di Coordinamento Attività Ispettive di ARGEA Sardegna – Viale Adua, 1 – 07100 Sassari.

La domanda di aiuto deve essere presentata entro il 15 febbraio 2011, in caso di invio a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale.

Le domande presentate oltre i termini saranno ritenute non ammissibili.

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

5. Attuazione degli aiuti per il mancato reddito e attribuzione delle risorse

ARGEA Sardegna, ricevute le domande di aiuto per il mancato reddito, al fine dell'istruttoria, dovrà acquisire la seguente documentazione entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande:

- copia dell'ordinanza del sindaco che stabilisce le misure sanitarie restrittive atte al risanamento del focolaio e ad impedire la diffusione della malattia;
- certificazione sanitaria rilasciata dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, attestante la consistenza degli animali abbattuti con l'indicazione della specie e della categoria.

A norma dell'articolo 49 del DPR 445/2000, la certificazione del servizio veterinario non può essere sostituita da autocertificazione o da altro documento;

Per le autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 ARGEA Sardegna dovrà eseguire i controlli previsti dalla vigente normativa. Oltre che nei casi in cui sorgono fondati dubbi, tali controlli dovranno essere effettuati su almeno il 5% delle domande in istruttoria. Qualora l'Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dell'istanza di contributo, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

6. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali ulteriori disposizioni impartite dall'Assessorato Agricoltura.